

RACC. N.

RIF. MECC.

7659600001

PROT. N.

COMMISSIONE TRIBUTARIA

PROVINCIALE DI PESCARA
VIA FIRENZE 3
65121 TEL: 085/298103

SEZIONE N. 1



TASSA PAGATA - AUT. D.C.S.P.
1-3-132538-174-88 del 14-9-1988

005600



Spett.le
CARTIERA SCOTT SUD S.P.A.
In persona del legale rapp. pro tempore
C/O DR BOGETTI MAURIZIO
LOCALITA' S.EMIDIO
65020 ALANNO (PE)

COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA

Ai sensi dell' art. 37 del D.LGS del 31/12/1992 n.546 si comunica
che in relazione
al ricorso n. 765/96 contro II.DD. di PESCARA
(per AVV. DI ACCERT. n. 22 IRPEG + ILOR anno: 91
AVV. DI ACCERT. n. 22 IRPEG + ILOR anno: 92)

in data 25/05/1998 presso la sezione n. 1 di questa Commissione e' stata
emessa la sentenza N. 342/01/98 depositata il 22/08/1998 con il seguente
DISPOSITIVO

La Commissione accoglie il ricorso e condanna l'Amministrazione Finanziaria alle
spese in favore del contribuente in complessive lire 5.160.000 specificate in
narrativa.

Il segretario
CAMILLO FERRANTE

PESCARA, li 10/09/1998

N.B. - LE EVENTUALI AVVERTENZE A TERGO NON SONO VALIDE.



MODULARIO
F. - Contenzioso - 67

SEZIONE N° 1

R.G. RICORSI N°

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI

PESCARA - SEZIONE N° 1

AUDIENZA DEL

25/05/1998 h. 9:00

SENTENZA NUM.:

342

PRONUNCIATA IL

25 MAG 1998

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

29 AGO. 1998

Il segretario:

Ferrante

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 765/96 depositato il 01/05/1996
- avverso AVV. DI ACCERT. n.22 - IRPEG + ILOR, 92
contro IMPOSIZIONE DIRETTE DI PESCARA
- avverso AVV. DI ACCERT. n.22 - IRPEG + ILOR, 91
contro IMPOSIZIONE DIRETTE DI PESCARA

da:

CARTIERA SCOTT SUD S.P.A.
residente a ALANNO (PE)
in S.EMIDIO

Difeso da: DR BOGETTI MAURIZIO
residente a ALANNO (PE)
in LOCALITA S.EMIDIO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Contro avviso di accertamento di maggiori redditi ai fini IRPEG ed ILOR per il periodo 1 dicembre 1991 - 30 novembre 1992 veniva proposto ricorso tributario.

A motivi si adduce: - che i costi relativi e dipendenti dall'incendio dello stabilimento di Alanno della società ricorrente, in quanto costi indispensabili per ripristinare cespiti solo in parte danneggiati, avevano natura di costi di competenza dell'esercizio; - che le spese per certificazione del bilancio e per compensi ai sindaci sono state correttamente imputate all'esercizio; - che le spese per perdite sono state imputate ai conti relativi solo quando era certo che esse non sarebbero mai state pagate; - che la fattura relativa a spese notarili è stata correttamente imputata a prestazione ultimata; - che i redditi accertati non sono stati assoggettati a tassazione in attesa dell'esito della richiesta di esenzione totale decennale IRPEG ed ILOR.

Si chiede, in via preliminare, che vengano annullati gli atti prodromici all'accertamento e, di conseguenza, l'accertamento stesso, perchè eseguiti in violazione di norme di legge e di regolamenti interni; che, in via principale, sia annullato l'avviso di accertamento, per mancanza di base imponibile; che, in via subordinata, sia annullato l'avviso di accertamento per mancato raggiungimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia stante l'innegabile oggettività del regime di esenzione decennale di imposta; che il resistente venga condannato al pagamento delle spese di giudizio.

Controdeduce l'Ufficio che le osservazioni pregiudiziali hanno scarso valore perchè riguardano attività interne dell'Ufficio, che si è comunque limitato all'acquisizione di documenti come ormai di abituale prassi; che le spese di tinteggiatura, ripristino impianti, tamponamenti, rifacimento guaine e sostituzioni varie che aumentano il valore del bene dovevano essere riportate nel conto economico per quote di ammortamento e non per l'intero valore di spesa; che per le altre spese andava applicato il principio di competenza.

Chiede, quindi, di voler rigettare il ricorso, confermare l'accertamento per il futuro recupero di imposta e comunque per le penalità; condannare il ricorrente alle spese di giudizio.

Con memoria del 28 aprile 1998 la società ricorrente ora denominata Kimberly-Clark Sud Spa, espone che in data 4 dicembre 1997 l'Ufficio ha notificato alla ricorrente provvedimento di esenzione decennale IRPEG ed ILOR; chiede, quindi, di voler annullare, in via principale, l'avviso di accertamento, per mancanza di base imponibile in relazione al provvedimento di esenzione sopravvenuto, ivi comprese le penalità per inesistenza del presupposto della loro applicazione.



F. - Contenzioso - 67

COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI
PESCARA

SEZIONE N° 1
UDIENZA DEL 25/05/1998 ORE 9:00
R.G. RICORSI N° 765/96

(segue)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva la Commissione che, visti i provvedimenti dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Pescara, notificati entrambi alla ricorrente in data 4 dicembre 1997, ed allegati in copia al ricorso, con i quali veniva concessa alla Kimberly-Clark Sud S.p.a., già Cartiera Scott Sud S.p.a., la esenzione totale decennale ILOR ed IRPEG, a decorrere dal 26 ottobre 1987 fino al 25 ottobre 1997, ritenuta tale circostanza assorbente tutte le altre questioni poste nel ricorso, in quanto elimina in radice i presupposti stessi di una qualsiasi tassazione dei redditi della ricorrente, sia ai fini ILOR che IRPEG, per il periodo in esame, sia eventuali penalità di cui all'accertamento stesso, ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento.

L'accertamento impugnato va, pertanto, annullato.

L'Ufficio va condannato alla refusione delle spese che si liquidano nella complessiva somma di lire 5.160.000, ivi comprese lire 560.000 per esborsi, lire 200.000 per indennità, lire 300.000 per rappresentanza tributaria, lire 100.000 per onorari specifici per assistenza tributaria, lire 4.000.000 per onorari gradualali per assistenza tributaria., oltre IVA e CAP.

P. Q. M.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglie il ricorso e condanna l'Amministrazione Finanziaria alle spese in favore del contribuente liquidate in complessive lire 5.160.000 specificate in motivazione.

Così deciso in Pescara, il 25 maggio 1998.

IL Relatore est.

Il Presidente

Il Presidente: